

## VERBALE DI INCONTRO - EMERGENZA COVID - 19

### ESAME CONGIUNTO

Addì 30 marzo 2020, in Roma

tra

Mercitalia Logistics Spa,

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFESAL e ORSA FERROVIE,

premessi che:

- l'azienda MERCITALIA LOGISTICS Spa ha sede legale in ROMA, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e partita IVA 03611161005, matricola INPS n. 7033631975 operante nel settore industria con un organico complessivo di n. 81 unità lavorative alle quali applica il CCNL della Mobilità/AF del 16/12/2016 e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16/12/2016 attualmente vigenti, operanti nell'ambito di unità produttive diffuse sull'intero territorio nazionale;
- a partire dal 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati diversi provvedimenti legislativi inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno previsto specifiche prescrizioni su tutto il territorio nazionale, nonché interventi di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
- con particolare riferimento al trasporto ferroviario, sono stati pubblicati provvedimenti sia a livello nazionale, con Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, sia a livello regionale con interventi delle singole Regioni, con cui è stata disposta la rimodulazione dei servizi di trasporto ferroviario in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'art. 19, comma 1, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per la durata della sospensione del rapporto con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- il suddetto D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha inoltre previsto ulteriori misure a sostegno del lavoro quali la possibilità di fruire di un congedo fino a 15 giorni a favore dei lavoratori con figli fino a 12 anni di età per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, nonché l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 che vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020;
- a seguito dello stato di emergenza presente sull'intero territorio nazionale, e delle limitazioni di cui ai provvedimenti riportati ai punti precedenti, si è corrispondentemente determinata una importante contrazione nelle aree di business di Mercitalia Logistics;
- in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" contenente delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro;

- in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra FS Italiane S.p.A., in rappresentanza delle Società del Gruppo, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SIm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che si richiama per la parte applicabile a codesta società, con cui si è ritenuto necessario far ricorso anche alle misure e agli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente e dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta per le motivazioni riportate in premessa;
- l'impresa dichiara che i lavoratori beneficiari sono dipendenti alla data del 23 febbraio 2020;
- con lettera del 28/03/2020, che si richiama integralmente, la Società ha comunicato alle OO.SS. che intende avvalersi anche delle previsioni di cui all'art. 19, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.

1. Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come precisato anche in premessa, non imputabile alla Società né ai lavoratori, confermano la necessità di far ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, così come previsto dall' art. 19, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, a decorrere dal 20 aprile 2020 per un numero di settimane stimabili/prevedibili massimo pari 9, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta da fruirsì nelle modalità e tempistiche stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. Le Parti, nell'intento comune di limitare il più possibile gli effetti e le conseguenze derivanti dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e dall'accesso al trattamento di cassa integrazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori che saranno interessati dalla suddetta sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, stimati nel numero complessivo di 81 dipendenti come riportato nella seguente tabella A), avverrà in base alla fungibilità delle figure professionali presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere cercando di assicurare, ove possibile, una distribuzione equa ed a rotazione.

Tab. A)

Regione	Siti	Periodo di sospensione dell'attività lavorativa	numero stimato lavoratori sospesi fino ad un massimo di zero ore a rotazione
Lazio	Roma, Pomezia	Dal 20 aprile 2020	49
Piemonte	Orbassano (TO)	Dal 20 aprile 2020	3
Lombardia	Milano	Dal 20 aprile 2020	12
Emilia Romagna	Bologna	Dal 20 aprile 2020	10
Toscana	Firenze	Dal 20 aprile 2020	1
Campania	Marcianise (CE)	Dal 20 aprile 2020	6

3. A copertura dei suddetti periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa si conferma che saranno utilizzati eventuali residui di ferie degli anni precedenti all'anno in corso in via prioritaria rispetto al ricorso al trattamento di cassa integrazione ordinaria. In caso di esaurimento di ferie residue degli anni precedenti si farà altresì preventivo ricorso alla fruizione dei congedi di cui all'art. 23, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ove spettanti, la cui indennità prevista del 50% verrà integrata dall'azienda fino al 100%.
4. Le Parti, in coerenza con le Linee guida di cui al Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 e riportato in premessa, convengono di istituire, per la durata dell'emergenza sanitaria in atto, a livello centrale un "Comitato aziendale COVID 19" tra rappresentanti aziendali e delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo, per l'analisi ed il monitoraggio delle azioni messe in campo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il

Comitato è composto da n. 1 componente nominato ed individuato da ciascuna Organizzazione Sindacale e da ugual numero di componenti per parte aziendale.

5. Le Parti considerano il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso l'Azienda.
6. Mercitalia Logistics inoltrerà, nei termini di legge, domanda d'accesso alla CIGO, all'INPS competente, per l'erogazione dei relativi trattamenti di cui D.lgs. 148/2015 ed al Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.
7. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito correttamente la procedura di comunicazione e consultazione sindacale e l'esame congiunto come prescritto dalle norme di riferimento.

Mercitalia Logistics Spa

Per le OO.SS. Nazionali

*Massimo Pirelli*  
*[Signature]*

FILT-CGIL *Alberto Pirelli*

FIT-CISL *Antonio Pirelli*  
*[Signature]*

UILTRASPORTI *Estimate 1/18*

UGL FERROVIERI *[Signature]*  
*[Signature]*

SLM FAST CONFISAL *Vincenzo Pirelli*

ORSA FERROVIE *[Signature]*